

**MERCATINO DI VIA GARIBALDI  
SESTIERE DI CASTELLO**

**Istituito con deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 152 del 15 novembre 2004**

**Riconosciuto con decreto della Regione Veneto  
n. 21 del 3 febbraio 2005-06-03**

**Giornate di svolgimento: 1<sup>a</sup> domenica di marzo – 1<sup>a</sup> domenica di  
aprile – 1<sup>o</sup> maggio – 2 giugno – ultima domenica di settembre –  
penultima domenica di ottobre**

## **REGOLAMENTO**

**Art. 1** - E' istituito il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo e delle "robe da mar" denominato "Mercatino di Via Garibaldi", con la seguente specializzazione merceologica: oggettistica antica, cose vecchie ed usate, hobbistica e oggetti da collezione, oggetti di mare e della nautica ubicato in Venezia, Sestiere di Castello, Via Garibaldi.

**Art. 2** - E' costituito da 100 posteggi, 50 dei quali riservati ad operatori non professionali e 50 ad operatori professionali, di dimensioni massime di mt. 3,00 x 1,00, localizzati come da planimetria allegata al presente regolamento di cui fa parte integrante.

**Art. 3** - Il Mercatino si svolgerà con orario 8.30-20.00 su sei edizioni annue, di durata massima di un giorno ciascuna, secondo il calendario stabilito annualmente con apposito provvedimento del Quartiere n. 1.

**Art. 4** - Gli operatori non professionali dovranno presentare le domande di concessione del posteggio per le diverse edizioni, da indicare chiaramente, alla segreteria del quartiere n. 1, entro il 31 ottobre di ogni anno e secondo le modalità stabilite in apposito bando. Entro il 30 novembre sarà pubblicata la relativa graduatoria. Per cause di forza maggiore potrà essere disposto dal responsabile dell'ufficio quartierale lo slittamento di tali date.

**Art. 5** - Fra tutti gli operatori non professionali che presentano regolare domanda entro il termine fissato dal presente regolamento, verrà effettuato il sorteggio qualora le domande siano superiori al numero dei posteggi disponibili. L'assegnazione del relativo posteggio avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda nel rispetto del numero dei posteggi a disposizione. In caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio verrà assegnato al richiedente con minor numero di presenze in quel mercatino con riferimento all'anno precedente. I posteggi non occupati possono essere assegnati direttamente, sempre secondo la graduatoria, lo stesso giorno del mercatino ad operatori in possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9 della l.r. 10/2001.

**Art. 6** - L'operatore non professionale deve presentare di volta in volta, per la vidimazione, un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita; tale elenco dovrà essere conservato dall'operatore al fine di eventuali controlli. Deve esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Per prodotti identici dello stesso valore è sufficiente un unico cartellino.

**Art. 7** - L'operatore non professionale può vendere beni di valore-prezzo non superiore ciascuno ad € 258,00. Non possono comunque essere posti in vendita "opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico".

**Art. 8** - L'operatore non professionale ammesso a partecipare al mercatino deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito da altre persone, salvo che per brevi periodi di durata non superiore a un'ora.

**Art. 9** - Per l'assegnazione dei posteggi agli operatori professionali e il relativo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 10/01, si procede secondo i criteri di priorità previsti dal Regolamento del Commercio su aree pubbliche.

**Art. 10** – Agli operatori professionali che partecipano al “Mercatino di Via Garibaldi” si applicano tutte le norme vigenti sull’attività commerciale sulle aree pubbliche: rilascio autorizzazione, subingresso, rilevazione assenze, revoca, partecipazione degli operatori precari, ecc.

**Art. 11** – I posteggi riservati ad operatori professionali, non occupati dai titolari, perché non assegnati o perché liberi, sono assegnati nella prima giornata di mercato a quegli operatori in possesso dell’autorizzazione di commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

**Art. 12** – E’ fatto obbligo agli espositori:

1. esporre le sole mercanzie consentite entro il perimetro assegnato, sulla base della planimetria e delle disposizioni particolari che potranno essere impartite dai Vigili Urbani;
2. lasciare pulito e sgombro da rifiuti il posteggio e le aree circostanti al termine del mercatino;
3. illuminare, se del caso, con mezzi propri il banco senza far uso di generatori;
4. esporre sul banco il numero del posteggio assegnato;
5. occupare il posteggio entro le ore 10.00 della prima giornata di ciascuna edizione.

**Art. 13** – Per esigenze di pubblico interesse o cause di forza maggiore potranno essere introdotte, con disposizione del responsabile dell’ufficio quartierale, modifiche temporanee alla data di svolgimento, alla durata, localizzazione del mercatino, numero e dimensioni dei posteggi.

**Art. 14** – L’uso del posteggio comporta il pagamento della COSAP secondo le norme vigenti.

**Art. 15** – In concomitanza e in adiacenza del “Mercatino di Via Garibaldi” verrà autorizzata, dagli uffici del Consiglio di Quartiere n. 1, lo svolgimento di un “Mercatino della solidarietà” a cura di Enti e Associazioni aventi finalità benefiche, per l’offerta di prodotti vari per precise finalità di beneficenza stabilendo che agli espositori sarà fatto obbligo di:

1. presentare domanda specificando la proposta e le finalità benefiche;
2. esporre durante il mercatino un preciso e ben visibile avviso circa la destinazione dei fondi raccolti;
3. comunicare al Consiglio di Quartiere, entro 5 giorni dalla conclusione del mercatino, il relativo consuntivo economico, e l’attestazione del versamento degli utili per le finalità benefiche, comunicazione che verrà esposta per 15 giorni all’albo di quartiere.

**Art. 16** – Per le violazioni alle disposizioni dell’art. 9 della l.r. 10/01 verrà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €258,00 a €1033,00 e comunque la confisca delle attrezzature e della merce.